



**CONTRATTO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA**

tra l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA,

codice fiscale n. 12621570154, legalmente rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, domiciliata per la Sua carica presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, in Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1,

e

il/la Dott./Dott.ssa Cremaschi Marco, nato/a a Chiari (BS) il 04/10/1983, cittadinanza italiana, residente a Sesto San Giovanni (MI), Viale Gramsci, 730, cap. 20099, C.F. CRMMRC83R04C618I

**PREMESSO**

- che, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., il Consiglio del

Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione nella seduta del 22/07/2024 ha

deliberato l'istituzione di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca della durata di n. 12

mesi per l'area scientifico - disciplinare di Scienze matematiche e informatiche (SSD INF/01),

nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "Progettazione e sviluppo di un modello di Intelligenza

Artificiale/Machine Learning per la creazione di un sistema di supporto alle decisioni in campo

psicologico/psichiatrico", a gravare sul Centro di Responsabilità del Dipartimento di Informatica,

Sistemistica e Comunicazione, nell'ambito dei Progetto ID 2023-NAZ-0119/PER "DIPPS Digital

Intervention in Psychiatric and Psychologist Services", CUP B49J23001840005, conto

CA.C.01.01.02.01, COFOG MP.M1.P1.01.4, Resp. Prof. Maurino;

- che con D. R. n. rep. 3798/2024, prot. 419225/2024 del 04/10/2024 è stato bandito un concorso

pubblico per titoli ed esami (cod. 24A223) per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad

attività di ricerca della durata di n. 12 mesi, nell'area scientifico - disciplinare di Scienze

matematiche e informatiche (SSD INF/01);

- che con D. R. n. rep. 4553/2024, prot. 455523/2024 del 22/11/2024 sono stati approvati gli atti e

la relativa graduatoria di merito del concorso sopra citato e che è stato dichiarato vincitore il/la

Dott./Dott.ssa Cremaschi Marco, di seguito denominato/a “Assegnista di ricerca”;

- che l'Assegnista di ricerca ha fatto pervenire al Rettore, entro i termini previsti dal bando di concorso, la documentazione elencata all'art. 3 del predetto bando;

- che il conferimento dell'assegno comporta la realizzazione, presso il **Dipartimento di Informatica**,

**Sistemistica e Comunicazione** dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e sotto la guida del Responsabile Scientifico, Prof. Andrea Maurino, del programma di ricerca sopra indicato;

- che è intenzione delle parti addivenire alla stipula del presente atto;

**cioè premesso, tra le parti, come sopra descritto, si stipula il seguente contratto di collaborazione**

**ad attività di ricerca:**

**ART. 1** - La premessa forma parte integrante ed essenziale del presente contratto.

**ART. 2** - L'Assegnista di ricerca si impegna a collaborare all'attività di ricerca nell'ambito del progetto

sulla tematica sopra indicata, a presentare al Consiglio del **Dipartimento di Informatica, Sistemistica**

**e Comunicazione** una relazione sulle attività svolte, previa approvazione del Responsabile Scientifico,

e a presentare i risultati conclusivi della propria attività in un apposito seminario o nelle forme definite dal Consiglio di Dipartimento.

**ART. 3** - L'attività di cui all'art. 2 verrà svolta sotto la guida del Responsabile Scientifico, senza vincoli

d'orario. Le attività specifiche verranno di volta in volta concordate tra l'Assegnista e il Dipartimento,

tenendo conto delle rispettive esigenze organizzative e della ricerca, nel contesto di un rapporto che

non ha in alcun modo carattere di lavoro subordinato e che non dà luogo a diritti in ordine

all'accesso ai ruoli delle Università.

**ART. 4** - L'Assegnista di ricerca si impegna a svolgere l'attività di cui all'art. 2 **dal 01/02/2025 e fino**

al 31/01/2026. Alla suddetta scadenza il presente contratto si intende risolto automaticamente, senza bisogno di disdetta. In caso di **recesso dal contratto** l'Assegnista di ricerca si impegna a darne comunicazione al Rettore, al Responsabile Scientifico e al Direttore del Dipartimento con **almeno quindici giorni di preavviso**. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. La mancata o tardiva comunicazione comporterà la **trattenuta** di un mese di assegno a titolo di indennità per mancato preavviso.

**ART. 5 -** L'Università, dal canto suo, si impegna a corrispondere all'Assegnista di ricerca un compenso lordo complessivo di **Euro 32.590,19** erogato in **soluzioni mensili posticipate**. Su tale importo sarà trattenuta, annualmente e per tutta la durata dell'assegno, la quota assicurativa, a carico dell'assegnista, per la copertura assicurativa privata dei rischi da infortuni e responsabilità civile verso terzi. Le eventuali somme dovute per il rimborso di spese, per le quali si fa riferimento al relativo regolamento, dovranno essere strumentali all'attività da svolgere e sono da imputarsi sui pertinenti fondi della struttura che le ha autorizzate.

**ART. 6 -** All'assegno di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonchè, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007 e successive modificazioni e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

**ART. 7 -** Nei casi di gravi inadempienze segnalate dal Responsabile Scientifico e/o dal Consiglio di Dipartimento, il contratto può essere risolto con atto del Rettore, sentito l'interessato. Il rapporto si intende automaticamente risolto/decaduto nei seguenti casi: ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività; termine anticipato delle attività di ricerca; sospensione e/o assenza anche non

continuativa che si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto; grave violazione del regime delle incompatibilità previsto dal Regolamento; valutazione negativa espressa dal Consiglio di Dipartimento sull'attività di ricerca; violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. La risoluzione anticipata/decadenza comporta la riduzione del compenso da liquidare in misura proporzionale al lavoro/incarico effettivamente svolto.

**ART. 8** - Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e al Regolamento per l'attivazione di assegni per la collaborazione all'attività di ricerca attualmente vigente. In applicazione del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali si impegna a trattare tutti i dati forniti dall'assegnista di ricerca per le finalità connesse e strumentali alla stipula e gestione del contratto di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 9** - Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo, che sarà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca (aut. n.95936 del 23.12.02) per un importo complessivo pari ad € 16,00 ai sensi del D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, mediante trattenuta da effettuare sulla prima mensilità di compenso corrisposto.

Milano, 19 gennaio 2025

La Rettrice

L'Assegnista di ricerca

**Giovanna Iannantuoni**

**Cremaschi Marco**

(f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs 82/05)